

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

**Ipotesi¹ di accordo integrativo per il personale dipendente
relativamente alla organizzazione interna e alla produttività 2023**

Il giorno 28 marzo 2023 si sono incontrate le delegazioni trattanti:

- dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, rappresentato dal vice Presidente (f.f. del presidente) Stefano Lunardi e dal Tesoriere Gianfranco Bertolini, e
- delle Organizzazioni Sindacali rappresentative CGIL Funzione Pubblica di Genova, rappresentata dalla Dott.ssa Beatrice Nucera, e CISL Funzione Pubblica Liguria, rappresentata dal Dott. Marco Rossi,

per stipulare il presente contratto decentrato, da assoggettare poi a ratifica da parte dell'organo di governo in carica.

Premesso che:

Il CCNL applicato dall'ente è quello relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali Enti pubblici non economici attualmente vigente, sottoscritto in data 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 del CCNL, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha inteso disciplinare in sede di contrattazione integrativa quanto segue:

- l'organizzazione dello staff dell'ente, con particolare riferimento alla prossima quiescenza (dal 1° giugno 2023) della risorsa dipendente coordinatrice;
- la definizione delle indennità economiche temporanee integrative per l'assunzione di specifiche responsabilità a norma dell'art. 54 del CCNL;
- la determinazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate di cui all'art. 50 del CCNL per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 e quindi per il 1° semestre 2023;


il tutto anche avuto riguardo alle possibili complessità operative dell'ente tenuto conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 139/2015 che prevedono, per il caso dell'impedimento definitivo del presidente in carica (verificatosi il 23 gennaio 2023) l'assoggettamento a procedura di commissariamento per l'indizione di nuove elezioni.

In attuazione della predetta contrattazione le parti hanno sottoscritto in data 22 ottobre 1996, 13 aprile 2000, 30 maggio 2003, novembre 2014, 16 dicembre 2016, 13 febbraio 2020, 6 novembre 2021, appositi verbali di accordo.

I CCNL tempo per tempo applicabili dispongono l'incremento del fondo per i trattamenti accessori del personale secondo quanto indicato nei punti successivi, e le risultanze delle trattative intercorse fluiscono nel presente contratto decentrato o integrativo, come previsto dall'art. 76 per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

L'Ente ha inoltre inteso, con l'accordo del febbraio 2020, avviare un percorso - anche pluriennale - di progressiva riqualificazione del personale, e di adeguamento del fondo risorse decentrate, del quale le Organizzazioni Sindacali prendono atto con favore, anche

¹ da approvarsi/ratificarsi da parte del Consiglio dell'Ordine.



nelle complessive valutazioni sulle risultanze delle pattuizioni del presente accordo.

L'Ordine ha esposto una "road map" relativamente alla sorte dell'attuale Consiglio e in generale dell'organo di governo dell'ente, tenuto conto del venire meno del presidente eletto.

Si conviene e stipula quanto segue:

PARTE NORMATIVA

Art. 1 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 e dotazione organica.

Le parti condividono il fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 e la dotazione organica per l'anno 2023, quali approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e passati al vaglio del Ministero della Giustizia, e già sottoposti per le vie brevi alle Organizzazioni sindacali, che prevedono:

- n. 1 dipendente inquadrato in Area Funzionari,
- n. 5 dipendenti inquadrati in Area Assistenti.

Le parti ratificano congiuntamente, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025, la dotazione organica per il 2023.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, per compiutamente raggiungere gli obiettivi del piano, è stato dato efficacemente corso allo scorrimento di una graduatoria generata dal Centro per l'impiego di Genova per la Regione Liguria ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987, per n. 2 unità di Area Assistenti a tempo pieno, anche in particolare nell'ambito del piano organizzativo di successione della risorsa di Area Funzionari che andrà a riposo.

Art. 2 – Organigramma dell'ente in vigore dal 1° giugno 2023 e fase di transizione.

Organigramma

Le parti condividono lo schema di organigramma dell'Ordine, il cui documento viene allegato al presente accordo, formulato sulla base dei seguenti principi:

- l'assetto organizzativo, sino alla individuazione di una risorsa di coordinamento in Area Funzionari tramite concorso esterno o per selezione comparativa tra risorse interne secondo quanto normativamente esperibile, prevede un organigramma "piatto" costituito da tutte risorse inquadrare in Area Assistenti, ciascuno con responsabilità per la rispettiva area di attività, senza una risorsa di coordinamento, incentivando così la collaborazione e il coordinamento interno tra risorse di pari grado pur con differenti livelli di esperienza, e valorizzando necessariamente e adeguatamente detti livelli;
- per ciascuna area di attività sono individuati un responsabile principale e un addetto - formato o da formare - "di back up";
- il tutto mediante comunicazione individuale con specifica lettera di mansioni e servizi, che specificherà anche la responsabilità per la chiusura della sede a fine giornata.

Transizione

Quanto alla fase di transizione dalla attuale situazione sino al 1° giugno 2023, le parti concordano che le attività attualmente demandate alla risorsa Funzionario verranno attribuite alle risorse Assistenti secondo quanto specificato nell'organigramma. In ogni caso tali attività e le relative responsabilità non prevedono allo stato attuale poteri e conseguenti responsabilità di firma.

In ragione dell'affidamento di tali attività e responsabilità nel posizionamento organizzativo, alle risorse in Area Assistenti verranno attribuite specifiche indennità economiche temporanee di funzione, come disposto nella parte economica del presente

accordo.

Art. 3 – Orario di servizio e di lavoro.

Le parti si danno atto con il presente accordo di aver esperito l'impegno a definire opportune modalità di assetto organizzativo e di organizzazione del lavoro, di cui ai precedenti accordi stipulati dal 2020 in poi.

-----omissis-----

Art. 4 – Formazione e aggiornamento del personale.

L'Ente riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale un elemento fondamentale, in particolare in questa fase di riorganizzazione e di nuovo inserimento di risorse nella struttura.

In particolare, l'Ente fruirà del supporto formativo della Pubblica Amministrazione per la formazione delle risorse a nuovi ruoli (affidamenti, evidenze pubbliche, avvisi, RPCT, etc.).

Art. 5 – Servizio mensa e buoni pasto.

Come già secondo i precedenti accordi decentrati stipulati, l'Ente in sostituzione del servizio mensa attribuisce al personale, a tempo pieno o con contratto a tempo parziale non inferiore a 6 ore, e fruente di pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, buoni pasto sostitutivi del valore nominale pari a Euro 10,00.



Le parti convengono che la differenza tra l'importo del buono pasto pattuito, e l'entità di volta in volta determinata dal legislatore a vari scopi, è da ritenersi in ogni caso quale compenso forfettario corrisposto dall'Ente in tale modalità a ristoro generale delle modalità di fruizione della "pausa pranzo".

Le condizioni di attribuzione del buono pasto sono quelle disciplinate dall'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018 per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto.

Art. 6 – Utilizzo del Fondo.

Normativa decentrata generale

Così come stabilito dagli artt. 49 e 50 del CCNL, l'Ente rende annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel fondo risorse contrattazione decentrata, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche in effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:


- a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
- b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
- c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;
- d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
- e) progressioni economiche;
- f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
- g) incentivi alla mobilità territoriale;
- h) misure di welfare integrativo in favore del personale, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità.

Normativa specifica per la transizione dall'inserimento di nuovi dipendenti

In ragione del recente inserimento di nuovi dipendenti, e quindi della necessità di riformulare la consistenza del fondo risorse decentrate (secondo conteggi che l'ente svolgerà affidandone la determinazione a un consulente), e delle particolari esigenze operative dell'ente il cui organo di governo - sia l'attuale Consiglio senza presidente che il successivo organo commissariale - avrà azione limitata alla ordinaria amministrazione, le parti concordano quanto segue:

- per il 1° semestre 2023 l'ente utilizzerà la consistenza del fondo risorse decentrate quale previgente, e lo ripartirà tra le risorse in forza al 1° gennaio 2023, entro il 31 luglio 2023;
- per il 2° semestre 2023 l'ente procederà alla individuazione degli obiettivi di produttività e alla determinazione del nuovo fondo risorse decentrate, ed effettuerà la ripartizione di metà dello stesso tra le risorse in forza (trattandosi di un periodo semestrale, in ragione dell'avvenuta erogazione del 1° semestre sulla base del precedente fondo).

PARTE ECONOMICA



Art. 7 – Risorse destinate al fondo contrattazione decentrata per il 1° semestre 2023.

Visto:

- che in riferimento a quanto stabilito dal Titolo II, del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018, relativo alle relazioni sindacali l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha disciplinato il finanziamento del trattamento accessorio mediante la costituzione del fondo in applicazione dell'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali;
- l'articolo 78 del CCNL 12 febbraio 2018 in merito alla differenziazione del premio individuale;
- gli artt. 49 e 50 del CCNL 9 maggio 2022 sulla costituzione e l'utilizzo del fondo;
- che per gli anni 2017-2018-2019 il trattamento accessorio per il personale dipendente era pari a Euro 15.000,00;
- l'indennità di ente, nonché l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 8 sotto;
- le risorse destinate allo svolgimento del lavoro straordinario;
- quanto sopra, che la somma da inserire nel fondo per pareggiare il costo storico delle progressioni e il costo ore rinnovo del 21 maggio 2018 è pari a Euro 2.000,00;
- l'incremento CCNL 2006-2009 ex art. 36 pari al 0,16%;
- visto l'incremento CCNL 2006-2009 biennio economico ex art. 38 modificato art. 2 coda CCNL 2009-2010 pari al 0,55% per enti non destinatari legge n. 88 del 1989;
- visto quanto previsto dall'art. 76 comma 3 del CCNL Funzioni Centrali, che prevede un incremento, con decorrenza 1° gennaio 2021, dello 0,81% del monte salari al 31 dicembre 2021;

si stabilisce quanto segue:

A. Differenziale stipendiale.

I differenziali stipendiali sono pianificati a partire dal presente anno 2023, e verranno completati nell'arco dell'anno 2024, rispettando il principio della contemperazione della progressione con il complessivo equilibrio dell'assetto organizzativo dell'Ente, e con l'anzianità di servizio degli addetti.

Sono destinate risorse per un biennio (che include come primo anno il 2023, atteso che nel 2022 non ne sono state disposte) pari a complessivi Euro 5.000,00.

B. Indennità di ente.

Sono destinate risorse per l'anno per Euro 10.206,24 (inclusi nello stipendio lordo base):

- posizione economica Assistenti € 154,14 X 5 dipendenti x 13 mensilità = € 10.019,10;
- posizione economica Funzionario € 182,58 x 1 dipendenti x 5 mensilità = € 912,90.

C. Produttività collettiva.

Sono destinate risorse per il 2023 per Euro 11.000,00.

Le risorse in questione sono quindi maggiorate, annualmente, dei seguenti addendi:

- ex art. 36, CCNL 2006-2009 0,16%, Euro 78,00;
 - ex art. 38 CCNL biennio economico 2006-2009 modificato art. 2 coda CCNL biennio economico 2009-2010 0,55% per enti non destinatari legge n. 88 del 1989, Euro 267,00;
 - ex art. 76 comma 3 CCNL Funzioni Centrali 0,81% del monte salari al 31 dicembre 2022 a copertura onnicomprensiva degli anni pregressi a partire dall'anno 2016, Euro 972,00;
- per un importo totale annuale pari a Euro 12.317,00.

L'erogazione della produttività collettiva è subordinata all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni con particolare riguardo alla riduzione dei tempi di attesa nonché dei tempi di svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle necessità dell'utenza mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, anche attraverso l'adozione e pubblicizzazione della carta dei servizi.

Gli importi sopraindicati saranno corrisposti al 50% a luglio di ogni anno e il restante 50% a gennaio dell'anno successivo alla conclusione del periodo processo di verifica dei risultati conseguiti (fatti salvi casi eccezionali come nel 2022 impattato da modifiche organizzative e normative emergenziali).

Sono fatti salvi anche i criteri di assegnazione di cui al precedente accordo decentrato, incentrati sulla ripartizione delle risorse in base ad anzianità, livello, presenze e gravosità del lavoro svolto.

D. Compensi per lavoro straordinario.

Sono destinate risorse per l'anno per Euro 2.500,00.

Il lavoro straordinario sarà da autorizzare da parte del Tesoriere, comunque entro un tetto massimo di 20 ore mensili e non superiore alle 250 ore annue, per la totalità dei dipendenti dell'Ente, escluse le attività di formazione. Il superamento da tale tetto sarà possibile solo per eventi particolari e comunque deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

Le Parti si danno atto che è in essere presso l'Ente il sistema di "banca ore" che consente al dipendente la facoltà di fruizione di ore di recupero in alternativa alla corresponsione in denaro, con le modalità previste dal contratto collettivo.

E. Rimborso spese di viaggio.

Non sono previsti rimborsi ulteriori a quelli contrattualmente e normativamente previsti.

Art. 8 – Indennità economiche temporanee per posizionamento organizzativo.

In ragione dell'affidamento temporaneo (sino alla individuazione di una risorsa di coordinamento in Area Funzionari tramite concorso esterno o per selezione comparativa tra risorse interne secondo quanto normativamente esperibile) di specifiche responsabilità nel posizionamento organizzativo alle risorse inquadrare in Area Assistenti, a norma dell'art. 2 del presente accordo, alle risorse assegnatarie di tali attività in Area Assistenti sono attribuite specifiche indennità economiche temporanee di funzione, a norma dell'art. 49 del CCNL, a partire dal 1° giugno 2023 e sino alla revoca di tali responsabilità.

L'importo delle indennità di specifiche responsabilità è determinato in Euro 100,00 mensili lordi per ciascuna mensilità retribuita per risorsa.

Sono destinate risorse per l'anno per Euro 6.500,00 a valere sul fondo risorse decentrate.

Le parti si impegnano a valutare, con prossimo incontro e accordo sindacale, specifiche posizioni organizzative da remunerare separatamente.

CONCLUSIONE

Le parti si riservano di rivedere quanto pattuito in occasione della disamina del nuovo CCNL, e procedere alle eventuali modifiche.


In ragione delle pattuizioni complessivamente previste nel presente accordo, e in particolare di quelle di cui agli artt. 7 e 8, il personale dipendente rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali dichiara la propria completa e definitiva soddisfazione in merito al trattamento giuridico ed economico ricevuto dall'Ente, fermi ovviamente gli impegni e le pattuizioni di cui al presente accordo, ed eventuali errori od omissioni.

NOTA A VERBALE


Il presente accordo stipulato tra le parti sarà presentato alla ratifica del Consiglio dell'Ordine e avrà validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Copia della delibera sarà consegnata alle parti firmatarie del presente accordo.

p. l'Ordine



p. C.G.A.L. Funzione Pubblica



RSU

p. C.I.S.L. Funzione Pubblica

